



COMUNE DI CANINO

(Provincia di Viterbo)



PORS LAZIO 2014/2020 OBIETTIVO OT9  
ATTUAZIONE DELLA MISURA “NIDI AL VIA”

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  
IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE  
DELL’ASILO NIDO COMUNALE  
PERIODO 01/10/2016 – 31/07/2019

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO -  
PRESTAZIONALE



## INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE – PREZZO POSTO/MESE/BAMBINO –  
IMPORTO A BASE DI GARA

ART. 3 - AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL  
SERVIZIO NIDO

ART. 5 – PERSONALE

ART. 6 - PULIZIE E RIORDINO LOCALI

ART. 7 – PASTI

ART. 8 - MATERIALI DI CONSUMO PERSONALE DEI BAMBINI

ART. 9 - ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI GIOCO E DIDATTICI

ART. 10-PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

ART. 11-AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA

ART. 12-BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E BAMBINI SEGNALATI DAL SERVIZIO  
SOCIALE

ART. 13-OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

ART. 14-DANNI, RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

ART. 15-RISERVATEZZA

ART. 16-RUOLO DEL COMUNE DI CANINO CONCEDENTE

ART. 17-UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DI  
PROPRIETA' DEL COMUNE DI CANINO

ART. 18-NORME SULLA SICUREZZA

ART. 19-MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 20-TRACCIABILITA' FINANZIARIA

ART. 21-REVISIONE DEI PREZZI

ART. 22-ONERI A CARICO

ART. 23-GARANZIA DI ESECUZIONE

ART. 24-CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO-PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART. 25-VERIFICHE E CONTROLLI

ART. 26-INADEMPIMENTI PENALI

ART. 27-RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

ART. 28-RECESSO

ART.29-DOMICILIO LEGALE

ART.30-FORO COMETENTE

ART. 31-SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTI PER IL  
CONCESSIONARIO

ART. 32-AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL  
CONTRATTO

ART.33-NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

## ART. 1

### OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione globale, comprensiva di manutenzione ordinaria dell'immobile di proprietà del Comune di Canino concesso in uso gratuito, dei servizi educativi dell'asilo nido comunale sito in Via Vulci avente una capienza di n. 25 bambini indicato e individuato con estratto planimetrico nell'allegato n. 1 del presente Capitolato che ne costituisce parte integrante e sostanziale per tre anni educativi dall'a.s. 2016/2017 all'a.s. 2018/2019.

Il servizio comprende le attività di seguito indicate:

- progettazione e gestione delle attività educative e socio-pedagogiche;
- redazione della Carta dei Servizi e del Progetto Educativo;
- servizi di assistenza e vigilanza;
- servizi dedicati alla cura dell'igiene personale;
- gestione, coordinamento, formazione ed eventuale sostituzione del personale in servizio;
- progettazione e gestione servizio di fornitura, porzionamento, somministrazione dei pasti comprese eventuali necessità dietetiche speciali e l'attivazione del piano di controllo HACCP;
- servizio di pulizia di tutti i locali e delle aree esterne facenti parte dell'Asilo Nido, come risultanti dalla planimetria allegata al presente capitolato;
- servizio di pulizia ed igiene di mobili, arredi e del materiale ludico-didattico utilizzato nell'esecuzione dei servizi compresi i giochi esterni;
- manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti e manutenzione delle attrezzature e degli arredi;
- acquisto del materiale occorrente per tutti i servizi e le attività sopra elencati (a mero titolo esemplificativo: cancelleria, giochi, materiale di consumo didattico, igienico, farmaceutico, biancheri, lenzuola, asciugamani, prodotti per la pulizia, utensili, stoviglie, piccoli elettrodomestici per la somministrazione dei pasti) fatta eccezione di: prodotti per l'alimentazione degli utenti più piccoli (latte artificiale, omogeneizzati), particolari prodotti

dietetici, pannolini, altri prodotti di carattere personale, che saranno forniti dalle famiglie degli utenti;

- promozione del servizio (realizzazione e stampa di materiale promozionale);
- predisposizione del piano degli inserimenti;
- rapporti con l'utenza (incontri assembleari e individuali, rilevazione annuale sul grado di soddisfazione dei genitori dei bambini iscritti, informazione sui risultati);
- gestione e riscossione delle rette di frequenza al nido,
- gestione dei rapporti con le famiglie, il Comune, l'ASL, nonché i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile anche afferenti al terzo settore;
- redazione del piano di sicurezza ed evacuazione dei locali;
- redazione piano delle manutenzioni ordinarie e tenuta del registro con descrizione degli interventi e data di esecuzione;
- autorizzazione Preventiva di Esercizio;

All'Asilo Nido sarà attribuita dall'Amministrazione comunale una denominazione ad avvenuta aggiudicazione della presente concessione.

La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del servizio nido nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia ed assicurando il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel vigente Regolamento Comunale dell'Asilo Nido di Canino approvato con deliberazione n. 19 del 29/04/2013 e successiva modifica approvata dal C.C. con deliberazione n. 4 del 03/02/2015.

Il concessionario si impegna inoltre ad esporre nei locali del servizio copia dell'autorizzazione comunale all'apertura ed al funzionamento rilasciata dal Comune di Canino territorialmente competente su richiesta del concessionario.

Al concessionario sarà consegnato l'intero immobile con la relative parti esterne, adibite al servizio, concesso in uso gratuito per l'intera durata della concessione.

Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'intero immobile indicato nella relativa planimetria, le utenze (nessuna esclusa) da volturare a proprio nome, le assicurazioni, la sicurezza, la pulizia e la manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi. L'immobile, le attrezzature e gli arredi al termine della concessione, dovranno essere riconsegnati in ottime condizioni di funzionalità salvo l'usura del tempo. Il concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata della concessione.

Il modello gestionale da articolarsi obbligatoriamente sull'orario standard 8,00/16,30 dovrà consentire l'esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte dell'Amministrazione Comunale sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere pedagogico.

Il concessionario dichiara che è a conoscenza che il Comune ha partecipato al progetto regionale "NIDI AL VIA" approvato dalla Regione Lazio con determinazione dirigenziale n. GO9913 del 07/08/2015 ed è quindi soggetto nella gestione alle specifiche norme che lo regolamentano che accetta incondizionatamente in particolare.

a) Durata della concessione: minimo 3 anni

b) che parte delle risorse economiche di cui alla presente concessione, provengono dai fondi POR LAZIO FSE 2014/2020;

c) impegno a produrre la documentazione giustificativa delle attività effettivamente realizzate fornendo, secondo le modalità stabilite dalla Regione Lazio, tutti i dati finanziari, procedurali e fisici attinenti la realizzazione del progetto finanziato.

d) consentire alla Regione Lazio e/o alla Commissione Europea, verifiche anche in loco dell'avvenuta realizzazione delle attività, nonché ogni altro controllo anche garantendo la conservazione e la disponibilità della relativa documentazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del Regolamento (UE) N. 1303/2013, restando comunque salvi i maggiori obblighi di conservazione stabiliti all'art. 2220 del codice civile.

A fronte del diritto attribuito di gestire funzionalmente il servizio educativo, insediato nel bene immobile di proprietà comunale, il soggetto concessionario dovrà assumere a proprio carico il rischio di impresa.

Il concessionario potrà altresì utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio imprenditoriale e con oneri e spese a proprio esclusivo e totale carico, di attività di potenziamento del servizio nido e complementari al servizio stesso, purché compatibili e conciliabili con lo stesso, in termini di rispetto delle normative vigenti, di assicurazione dei corrispondenti standard quali-quantitativi e di complessiva conciliabilità dei tempi di erogazione dei diversi servizi.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, tali attività di potenziamento e complementari potranno essere identificate nella realizzazione del servizio pre e post orario standard di funzionamento del nido, nella realizzazione di centri estivi, nella organizzazione di eventi ricreativi per l'infanzia, nell'erogazione di servizi di accoglienza in giornate prefestive

e festive, nella realizzazione di attività di ludoteca e nella gestione di corsi di sostegno alla genitorialità.

Tali ultime attività, i cui proventi saranno di competenza del concessionario, dovranno in primo luogo concernere i servizi di anticipo e post-orario rispetto all'orario standard 8,00/16,30 all'utenza comunale nonché le azioni di supporto alla genitorialità ed alla famiglia.

Di tali attività dovrà essere preventivamente informato il Comune – Settore Affari Generali.

## ART. 2

### DURATA DELLA CONCESSIONE – PREZZO POSTO/MESE/BAMBINO – IMPORTO A BASE DI GARA

#### DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata pari a tre anni educativi con decorrenza dal 01 del mese di ottobre 2016 e termine al 31 luglio 2019. Nel caso la consegna del bene-immobile e/o l'avvio effettivo del servizio avvenisse in data successiva, rimane fermo il termine finale al 31 luglio 2019, con riduzione proporzionale della durata della concessione, senza che il concessionario possa alcunché pretendere.

Il concessionario, peraltro, alla scadenza, è tenuto all'eventuale prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'Amministrazione sino all'affidamento della concessione del servizio al successivo aggiudicatario della procedura di gara avviata. Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.

#### PREZZO POSTO/MESE/BAMBINO – IMPORTO A BASE DI GARA

La concessione è assistita con un prezzo posto/mese/bambino a base di gara di € 580,00 oltre IVA ove dovuta determinata sulla base di una utenza attesa di n. 15 bambini di età compresa tra 3 mesi e due anni e si riferisce al bambino frequentante l'asilo con frequenza a tempo pieno 08,00/16,30.

Tale importo è così ripartito:

- una quota a carico dell'utente nella misura corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza dello stesso e secondo la quantificazione operata con deliberazione della Giunta Com.le per ogni anno educativo che l'utente verserà direttamente al soggetto concessionario;
- la restante quota versata dal Comune di Canino avvalendosi dei contributi di cui al POR-FSE LAZIO 2014/2020 obiettivo OT9 attuazione della misura "NIDI AL VIA" per il primo anno educativo e con fondi comunali per il 2<sup>a</sup> - 3<sup>a</sup> anno educativo al soggetto concessionario,

come attribuita alla famiglia e, quindi, in nome e per conto dell'utente ad integrazione di quanto dallo stesso corrisposto, sulla base di una espressa dichiarazione della famiglia che delega il soggetto concessionario ad incassare tali fondi.

Il prezzo effettivo dovuto al concessionario per ogni posto bambino/mese, rispetto all'importo posto a base di gara di € 580,00 al netto di IVA, sarà determinato a seguito della gara.

Nel caso di frequenza del bambino a tempo parziale 08.00/13.00 (compreso il pasto), il prezzo posto/mese bambino come sopra determinato si riduce all'85% e quindi pari a € 490,00 al netto di IVA ripartito come indicato al precedente comma 2.

Nel caso in cui l'utenza effettiva richiesta risultasse inferiore a 10 bambini/mese non si procederà all'apertura dell'asilo nido senza che nulla possa pretendere l'aggiudicatario a qualsiasi titolo decadendo automaticamente l'aggiudicazione della concessione.

Nel caso in cui l'utenza effettiva richiesta risultasse superiore a 15 bambini/mese, per riequilibrare i maggiori costi di gestione verrà adeguato il corrispettivo dovuto al concessionario proporzionalmente ai maggiori costi del personale obbligatorio (educatori e ausiliari) e ai proventi della utenza effettiva.

## **PERIODO DI PROVA**

Per i primi sei mesi, la concessione s'intende conferita a titolo di prova, allo scopo di consentire al Comune di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio.

Durante tale periodo il Comune potrà a suo insindacabile giudizio recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di quindici giorni. In tale eventualità spetterà al Concessionario il solo corrispettivo del servizio eseguito mediante la riscossione delle corrispondenti rette, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Il Comune potrà recedere nel caso di:

- mancata attivazione del servizio;
- mancata applicazione del progetto educativo presentato in sede di gara;
- sospensione o abbandono del servizio concesso, salvo comprovate cause di forza maggiore;
- mancata presentazione o ritardo nella presentazione della documentazione da esibire secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
- impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del potere di controllo da parte del Comune,
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione o pretesa di terzi;



- frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune o terzi;

- gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- inosservanza delle norme igienico-sanitarie e/o accertamento di intossicazione alimentare, riconducibile all'attività del Concessionario; inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, compreso utilizzo di personale privo di requisiti; mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro; gravi danni arrecati ai beni immobili e mobili di proprietà del Comune e riconducibili alle attività del concessionario, destinazione dei locali assegnati ad uso diverso da quello stabilito; inosservanza del divieto di sub concessione;

- ricorso presentato dal Comune nei confronti del Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario;

- perdita da parte del Concessionario dei requisiti minimi richiesti dal Bando e dal presente capitolato;

- perdita da parte del Concessionario delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente capitolato.

Nell'ipotesi in cui il Comune receda dal contratto, esso si riserva la facoltà di affidare la concessione all'impresa risultata seconda in graduatoria ed eventualmente anche alle successive.

In sede di sottoscrizione del contratto, il presente articolo verrà sottoscritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del C.C.

L'importo complessivo presuntivo della presente concessione a base di gara, determinato sulla base di una utenza attesa di n. 15 bambini giorno e per 11 mesi di apertura, è di € 90.750,00 annuo oltre IVA se dovuta per il 1<sup>a</sup> anno educativo i mesi di apertura si riducono a mesi dieci e quindi il corrispettivo si riduce a € 82.500,00 oltre IVA se dovuto l'importo complessivo quindi per i tre anni educativi è di € 264.000,00 oltre IVA se dovuta.

Nessun prezzo è dovuto per il mese di agosto. Non potranno essere richiesti alle famiglie ulteriori pagamenti, quali quote di iscrizione o altro.

Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui, per il numero dei frequentanti e/o tipologie di frequenza, il valore della concessione fosse inferiore a quello presunto indicato nel presente capitolato. Nulla è dovuto dal comune di Canino al concessionario per utenti in tutto o in parte morosi.

Qualora il concessionario dovesse ricevere contributi diversi da enti pubblici per la gestione dei posti nido non già contabilizzati nel piano finanziario, si procederà alla revisione della quota di prezzo dovuta dal Comune di Canino.

### ART. 3

#### AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 35 e 36 comma 2 lett. b) del decreto legislativo n. 50/2016 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del medesimo D.LGS. 50/2016, senza ammissione di offerta in aumento rispetto all'importo base, determinata con riferimento agli elementi – progetto educativo – progetto sull'organizzazione del servizio (offerta tecnica) e offerta economica e ai punteggi massimi a loro attribuibili come indicato nella lettera di invito a presentare l'offerta.

### ART. 4

#### MODALITA' DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO NIDO

La capacità ricettiva del nido, calcolata secondo la normativa regionale e comunale vigente, è di n. 25 posti bambino.

Tutti i posti della capienza saranno da riservare prioritariamente al Comune di Canino per bambini compresi tra 3 mesi e due anni. In caso di mancata formale richiesta da parte dell'utenza abitante nel Comune di Canino. I posti rimasti liberi potranno essere destinati ad utenza proveniente dai Comuni limitrofi con i quali il Comune di Canino abbia sottoscritto apposito accordo.

L'asilo dovrà funzionare dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.30, l'apertura del servizio è prevista nel periodo per il 1° anno educativo ottobre/luglio e per i successivi settembre/luglio con sospensione per le vacanze natalizie e pasquali. Potrà essere previsto un anticipo e/o prolungamento orario a carico del singolo utente. Potranno essere forniti, sempre a carico del singolo utente, servizi aggiuntivi ai bambini e alle famiglie previa informazione al Comune Settore Affari Generali e senza alcun onere a carico del Comune.

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, al pari di quello tra ausiliari e bambini.

Le attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto educativo e dal modello organizzativo presentati in sede i gara ed accettati dal Comune di Canino.

In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:

a) l'offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psico-fisico e dell'armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscono l'autonomia del bambino, assicurando un'attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell'ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;

b) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambe i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;

c) la destinazione di particolare cura all'ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l'educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo le modalità concordate dagli educatori con i genitori; il tempo pieno deve essere raggiunto in non meno di una settimana;

d) l'organizzazione degli spazi attraverso la suddivisione in moduli funzionali e dotazioni di materiali in relazione alle età e ai bisogni dei bambini che consentano lo svolgimento delle diverse attività educative per gruppi di massimo 15 bambini.

## ART. 5

### PERSONALE

Tutto il personale del concessionario-coordinatore pedagogico, educatori e ausiliari deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato nonché le disposizioni fissate dal presente capitolato. Il personale del concessionario, anche quello impiegato per le sostituzioni, dovrà essere in possesso del titolo di studio e/o di qualificazione professionale previsto/i dalla normativa vigente e dovrà mantenere un comportamento

irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. Tutto il personale dovrà essere maggiorenne.

Per tutto il personale educatore e ausiliario, componente l'organico del nido, il concessionario è tenuto ad ottemperare agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

#### a) Coordinatore pedagogico

Il coordinatore pedagogico sarà responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

Con cadenza trimestrale il coordinatore pedagogico dovrà trasmettere al Responsabile Comunale una relazione sull'andamento del servizio nonché tutti i dati di monitoraggio da fornire alla Regione Lazio.

Sarà cura del coordinatore pedagogico del concessionario verificare la qualità del servizio erogato e darne conto nella predetta relazione trimestrale. Dalla verifica dovrà emergere il parere espresso dai genitori, tramite questionari, anche eventualmente forniti dal Comune di Canino.

Il coordinatore pedagogico del concessionario, al pari del gruppo educativo, sarà tenuto a partecipare a riunioni, corsi, seminari, incontri eventualmente organizzati dal Comune di Canino, secondo modalità e tempi dettati dall'ente concedente.

#### b) Educatori

Il personale educatore (n. 1 ogni 7 bambini) dovrà adottare una metodologia di lavoro in equipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca. Il personale educatore parteciperà a riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico, con finalità di programmazione, progettazione e verifica. Ogni educatore dovrà aver a disposizione un monte ore per le attività non frontali con i bambini. Nel corso dell'anno educativo il concessionario del servizio dovrà garantire al personale educatore un'attività di aggiornamento da lui stesso organizzata e la partecipazione ai corsi, seminari, incontri eventualmente organizzati dal Comune di Canino.

### C) Ausiliari

Il personale ausiliario (n. 1 ogni 15 bambini) dovrà avere a disposizione un monte ore per aggiornamento e riunioni. Il concessionario dovrà garantire al personale ausiliario nel corso dell'anno educativo, un'attività di aggiornamento dedicata e/o insieme al personale educatore.

Il concessionario è tenuto:

- a consegnare al Comune di Canino Settore Affari Generali prima dell'avvio del servizio:
  - l'elenco del personale impiegato presso il nido, specificando la mansione svolta e la Tipologia di contratto applicata e relativa qualifica;
  - i curricula e le fotocopie dei titoli di studio e/o professionali posseduti dal personale;
  - gli attestati e/o certificazioni di legge gli ausiliari che svolgono e/o collaborano all'attività di preparazione, confezionamento, porzionamento e/o scodellamento pasti.
- a comunicare al Comune di Canino – Settore Affari Generali successivamente:
  - ogni variazione relativa al personale impiegato, con tempestività
  - ogni informazione, notizia o dato richiesto dal Comune di Canino
- a compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro delle presenze/assenze giornaliere dei bambini (utenti del Comune di Canino e eventuali utenti dei Comuni limitrofi) presso la sede del servizio, per la consultazione in ogni momento da parte del personale del Comune di Canino. La rilevazione delle presenze dovrà comunque risultare conforme a quanto eventualmente offerto in sede di partecipazione alla gara.
- a compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro delle presenze/assenze giornaliere del personale, presso la sede del servizio, per la consultazione in ogni momento da parte del personale del Comune di Canino. La rilevazione delle presenze dovrà comunque risultare conforme a quanto eventualmente offerto in sede di partecipazione alla gara.

### ART. 6

#### PULIZIE E RIORDINO LOCALI

Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi esterni compreso il taglio del prato, secondo un programma di attività che preveda le pulizie quotidiane e periodiche. Tale programma di attività deve essere presente nella struttura e disponibile per la consultazione. Il concessionario dovrà utilizzare detersivi e detergenti, le cui caratteristiche siano corrispondenti alle vigenti normative in materia. Il concessionario dovrà mantenere presso la struttura le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e

detergenti indicati. Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie e di disinfestazione che dovessero rendersi necessarie. E' vietato l'uso di diserbanti.

#### ART. 7

##### PASTI

Il concessionario si impegna ad erogare i pasti nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dalla ASL competente che il concessionario dovrà richiedere assicurando altresì eventuali diete speciali per intolleranze alimentari e/o motivo etico-religiosi, nell'ambito del progetto dietetico definito e su certificazione del pediatra curante.

Il concessionario dovrà erogare i pasti secondo garanzie di qualità certificate (ISO 9001) ed in conformità al sistema di analisi di controllo HACCP, avvalendosi di fornitori in grado di possedere le idonee garanzie, nel rispetto delle norme vigenti in materia e con oneri a carico del concessionario.

Le procedure di acquisto e di utilizzo degli alimenti in loco e dei pasti forniti dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente.

Come risulta dalla planimetria allegata l'asilo nido è dotato di un apposito spazio per lo sporzionamento. La preparazione dei pasti dovrà avvenire quindi in luogo esterno debitamente autorizzato e trasportati all'asilo nido nel rispetto delle vigenti normative in materia.

Nel corso della durata della concessione verranno effettuati sopralluoghi da parte del personale del Settore Affari Generali nonché di ulteriore personale tecnico specializzato eventualmente individuato dal Comune di Canino per verificare la qualità dei pasti e le condizioni igieniche della struttura.

#### ART. 8

##### MATERIALI DI CONSUMO PERSONALE DEI BAMBINI

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini, con le eccezioni previste all'art. 1 del presente capitolato.

#### ART. 9

##### ARREDI, ATTREZZATURE E MATERIALI DI GIOCO E DIDATTICI

Il concessionario si impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all'età dei bambini, a norma di legge, risultante dall'inventario, allegato al verbale di consegna di cui all'art. 17, provvedendo alla loro sostituzione in caso di guasti o rotture con elementi delle medesime qualità e caratteristiche.

Il concessionario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

Il concessionario dovrà dotarsi di materiali di gioco e didattici costantemente rispondenti alle norme di legge, dotati di marchio CE e conformi alla serie di norme UNI EN 71 di tempo in tempo vigenti. Tali materiali dovranno essere adeguati per sostenere il progetto educativo, sufficienti per qualità e quantità, funzionali a supportare i percorsi di sviluppo del bambino rinnovati quando necessario e mantenuti in buono stato e puliti.

In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

#### ART. 10

##### PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Il concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità esplicitate nel progetto educativo e promuove la costituzione degli organi di partecipazione secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale dell'Asilo Nido. Dell'avvenuta costituzione degli organi rappresentanza dei genitori deve essere data obbligatoria comunicazione al Comune di Canino Settore Affari Generali entro e non oltre due mesi dall'avvio annuale del servizio.

Il Concessionario deve redigere la Carta del Servizio che dovrà contenere o essere integrata dal Progetto Educativo con l'esplicitazione di:

- metodologia di lavoro:lavoro d'equipe, programmazione attività e verifica delle stesse;
- organizzazione giornata tipo, uso spazi e tempi;
- rapporti di collaborazione con i servizi territoriali.

#### ART. 11

##### AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA

Il Comune di Canino provvederà, in applicazione dei criteri e modalità di accesso all'asilo nido, ad individuare i bambini da inserire nei posti della struttura. Il concessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti. Il Comune di Canino comunicherà tempestivamente al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nei posti del nido, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso d'anno, i nominativi dei bambini che sostituiscono eventuali dimessi. Il concessionario sarà tenuto a comunicare allo stesso

Comune la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini prima dell'apertura annuale del servizio.

#### ART. 12

##### BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI E

##### BAMBINI SEGNALATI DAL SERVIZIO SOCIALE

Dovrà essere garantito l'accesso di bambini diversamente abili e di bambini segnalati dal servizio sociale. Nel caso di bambini diversamente abili il concessionario dovrà garantire, se ritenuto necessario dal Comune, anche l'integrazione del gruppo educativo con un educatore aggiunto. In tal caso, concorderà con il Comune di Canino, ove se ne dimostri la necessità, un eventuale prezzo aggiuntivo, da modularsi secondo gli specifici casi. Sia per i bambini diversamente abili che per quelli segnalati dal Servizio Sociale dell'Amministrazione dovrà essere garantito dal concessionario il raccordo con l'ASL e con i servizi sociali del territorio.

#### ART. 13

##### OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione dell'offerta tecnica presentata in sede di gara ed accettati dall'Amministrazione, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente concessione.

Il concessionario si obbliga:

- a richiedere, a proprio nome, al Comune di Canino l'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento per il nido d'infanzia e per gli altri servizi extra concessione eventualmente gestiti;
- ad ottemperare, in relazione al personale impiegato, agli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- ad avere e mantenere nel proprio organico, un referente dell'impresa, responsabile per la presente concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato al Comune di Canino Settore Affari Generali prima dell'avvio del servizio;
- a dotarsi di un Coordinatore Pedagogico con il compiti di cui al precedente art. 4;
- a sottostare alle verifiche di cui al successivo art. 25 disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la concessione;



- a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie , alla manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzati per il servizio nonché al pagamento di tutte le utenze relative al nido;
- a mantenere la dotazione del nido, anche mediante riacquisto degli arredi e/o attrezzature da sostituire;
- a provvedere a dotare il nido dei beni necessari quali ad es. stoviglie, tovagliato, lenzuolini, tende ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio (materiali didattici, giochi per le differenti fasce di età ecc.);

Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale addetto al servizio in argomento.

Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 69 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, del personale addetto al servizio, dei suoi mezzi e per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune di Canino che di terzi, durante la concessione, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il Comune di Canino sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del plesso e delle attrezzature e beni in esso presenti. Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.

Il concessionario dovrà osservare e far osservare al personale addetto al servizio tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata della concessione, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Canino. Per tutta la durata della concessione, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi. Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione Comunale l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario

deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione, che rimarranno in proprietà al Comune di Canino.

#### ART. 14

##### DANNI, RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il concessionario, per l'asilo nido concesso, assume in proprio ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni o infortuni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del concessionario e/o dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere a personale del concessionario, agli utenti e/o terzi durante l'esecuzione del servizio.

Il concessionario assumerà a proprio carico l'onere di manlevare l'Amministrazione da ogni azione che possa essere intentata nei confronti della stessa Amministrazione per infortuni o danni arrecati a terzi o a dipendenti, in relazione allo svolgimento della concessione.

Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

**Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):** per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Canino ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione a qualsiasi attività svolta nelle strutture oggetto della concessione, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né' eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande
- conduzione dei locali, strutture e beni consegnati
- committenza di lavori e servizi
- organizzazione di manifestazioni
- danni a cose in consegna e/o custodia
- danni a cose di terzi da incendio

- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del servizio
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi il Comune di Canino, i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

**Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO):** per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro e € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

**Responsabilità Civile Prodotti (RCP):** per danni arrecati ai bambini utenti del servizio nonché ad eventuali terzi, dai prodotti (anche se fabbricati da terzi) utilizzati per la preparazione dei pasti, con massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

**Infortuni:** che possono colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:

- Morte € 70.000,00 (settanta mila/00)
- Invalidità permanente € 150.000,00 (centocinquatamila/00)
- Rimborso spese di trasporto € 600,00 (seicento/00) per sinistro
- Rimborso spese mediche € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per sinistro
- Cure dentarie € 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro
- Lenti ed occhiali € 600,00 (seicento/00) per sinistro

**Incendi e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili ed altri beni dati in concessione dal Comune di Canino:** mediante garanzia “Rischio locativo” per un valore non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, quando vi sia una svalutazione superiore al 5%.

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC prodotti dai fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e/o l’eventuale approvazione espressa dal Comune di Canino sull’assicuratore prescelto dal concessionario che invierà copia delle polizze al Comune di Canino – Settore Affari Generali non esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, ne’ dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle suddette polizze assicurative.

L’Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze assicurative stipulate dal concessionario.

Le polizze devono prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’Amministrazione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’art. 1902 c.c. e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.

Copia di tutte le polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al Comune di Canino Settore Affari Generali almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio di ogni anno educativo. La mancata presentazione delle polizze comporta la revoca dell’aggiudicazione.

## ART. 15

### RISERVATEZZA

Tutti i dati che il Comune di Canino fornirà relativamente ai bambini richiedenti il servizio sono individuati come “dati personali” ai sensi del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso.

Il Comune di Canino conferirà al concessionario i dati personali relativi ai fruitori del servizio unicamente in relazione allo svolgimento delle attività inerenti il servizio stesso e comunque in forma non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di diffondere i dati personali di cui entrerà in possesso in relazione ai servizi gestiti. Il concessionario entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto renderà noto al Comune di Canino Settore Affari Generali il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il concessionario si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di valutare l'opportunità della risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con il concessionario.

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna parimenti a rispettare gli adempimenti previsti dal D.LGS. n. 196/2003.

## ART. 16

### RUOLO DEL COMUNE DI CANINO CONCEDENTE

L'Amministrazione Comunale mantiene:

- la funzione di indirizzo, la supervisione tecnico-pedagogica, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel progetto educativo presentato in sede di gara;
- il controllo sulla gestione, con particolare riferimento al rispetto degli standard qualitativi;
- la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni;
- la determinazione della contribuzione a carico del Comune;

## ART. 17

UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEGLI ARREDI E DELLE ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI CANINO

L'Amministrazione Comunale mette gratuitamente a disposizione del concessionario per tutta la durata della concessione i locali adibiti al servizio, dotati degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.

La struttura sarà consegnata al concessionario mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal competente rappresentante del Comune di Canino dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro presente.

Alla scadenza il concessionario sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant'altro ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Amministrazione Comunale. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Il costo di ripristino o quello di mercato saranno qualificati sulla base dei prezzi derivanti da gare ad evidenza pubblica espletate dalla Consip o, in mancanza, dai prezzi derivati da gare ad evidenza pubblica espletate dalla centrale unica appaltatrice.

Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri:

- le utenze (nessuna esclusa) da intestarsi da parte del concessionario;
- eventuali oneri per imposte e/o tasse collegate all'uso dell'immobile ed allo svolgimento del servizio;
- tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti, opere edili ecc. che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: riattamento di finiture e/o componenti danneggiati dall'utenza o da terzi; riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti; espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei WC fino alle fosse, pozzetti o vasche terminali comprese; riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta, illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte, serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che antintrusione, riparazione di pavimenti e rivestimenti ecc. Tutta l'attività

di manutenzione a carico del concessionario dovrà essere svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede di gara ed accettato dall'Amministrazione:

- manutenzione ordinaria del bene-immobile, salvi vizi originari;
- dotazione di impianti e presidi di sicurezza o di antintrusione;
- pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico, anche secondo quanto precisato al precedente art. 6;
- spese di assicurazione contro furti, incendi e danni a terzi secondo quanto dettagliatamente previsto all'art. 14;
- presidio, custodia e coordinamento complessivo della struttura.

Il concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la propria attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha l'obbligo di informare il Comune di Canino in merito ad ogni esigenza rilevata ed a eventuali fattispecie da valutarsi dagli uffici comunali competenti, fatta eccezione per l'ordinaria manutenzione.

Il concessionario non potrà apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune di Canino Settore Tecnico.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimarranno di esclusiva proprietà dell'Amministrazione Comunale e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

E' a carico del concessionario l'onere di segnalare al Comune la necessità di eseguire eventuali lavori di manutenzione straordinaria.

## ART. 18

### NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini della presente concessione il datore di lavoro, titolare degli obblighi di cui all'art. 26 del predetto Decreto Legislativo, è individuato nel legale rappresentante del concessionario.

Il concessionario deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il concessionario dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico della Sicurezza/valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario).

Il concessionario dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Il concessionario deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008 predisponendo l'apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento dei servizi. Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono esser forniti al Comune di Canino Settore Affari Generali prima dell'avvio del servizio.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il concessionario deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

#### ART. 19

#### MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune di Canino provvederà a liquidare al concessionario con cadenza trimestrale la quota di retta a proprio carico di cui al precedente art. 2 e sulla base dell'effettiva erogazione del servizio, tale quota è al netto della quota contributiva versata mensilmente da ciascun utente direttamente al concessionario e dell'IVA se dovuta a seguito di presentazione di regolare fattura, con allegato elenco dei bambini ospitati nel trimestre (mese per mese) di riferimento della fattura e con l'indicazione delle relative presenze.

Le fatture dovranno essere compilate secondo le norme vigenti ad essere intestate al Comune di Canino. Le fatture dovranno pervenire al Settore Affari Generali secondo la procedura che sarà comunicata al soggetto concessionario.

I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Canino in favore del concessionario a mezzo di mandati di pagamento riscuotibili secondo la modalità prescelta dal concessionario stesso



nell'ambito di quelle proposte dall'Amministrazione entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di invio al Comune della fattura.

## ART. 20

### TRACCIABILITA' FINANZIARIA

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il concessionario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa alla concessione, conti correnti bancari o postali dedicati di cui all'art. 3 commi 1 e 7 della Legge sopraindicata. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati al Settore Affari Generali del Comune di Canino per iscritto e nei termini prescritti, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente la concessione, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice GIC (Codice identificativo Gara) assegnato dall'Amministrazione, fatta salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3 della Legge 136/2010.

Il concessionario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, il concessionario si impegna ad esibire, a semplice richiesta del Settore Affari Generali la documentazione comprovante il rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. Il concessionario si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente il Settore Affari Generali e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione.

Ai sensi della normativa vigente, l'impresa affidataria dovrà produrre elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle forniture ed ai servizi, considerati "sensibili" ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Interno n. 4610 del 23 giugno 2010, nonché ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'Amministrazione trasmetterà al Prefetto l'elenco suddetto, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.LGS. 159/2011.

## ART. 21

## REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara, rimane fisso ed immutato per il primo anno educativo; dal secondo anno educativo, su base annuale, si procede alla eventuale revisione dei prezzi.

Le revisioni saranno operate sulla base di istruttoria condotta dal Comune di Canino Settore Affari Generali al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del concessionario.

Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in Italia, al netto dei tabacchi(indice F.O.I.) base Viterbo.

L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.

## ART. 22

### ONERI A CARICO

Tutte le spese inerenti la concessione saranno a carico del concessionario senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale. Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura degli atti, diritti di segreteria e spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

## AR. 23

### GARANZIA DI ESECUZIONE

Il concessionario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula della concessione, dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni di cui all'art. 103 del D.LGS. n. 50/2016 nelle forme ammesse dalla legge.

Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell'art. 103 del D.LGS. n. 50/2016.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 da parte del Comune di Canino che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di completa e regolare esecuzione del servizio. Qualora l'ammontare della garanzia doversi ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

## ART. 24

### CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO. PRESTAZIONI ACCESSORIE

A pena di nullità, è vietato al concessionario cedere il contratto di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dal D.LGS. 50/2016 per le vicende soggettive dell'esecutore. La cessione del credito è regolata dal D.LGS. 50/2016.

Trattandosi di particolare servizio rivolto ai minori non è consentita la sub-concessione dello svolgimento dell'attività. Potranno essere affidate a terzi soltanto le seguenti prestazioni specialistiche o accessorie, previa autorizzazione scritta rilasciata dal Comune di Canino:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita
- manutenzione delle attrezzature
- servizio di lavanderia
- servizio di pulizie ordinarie e straordinarie
- fornitura e trasporto dei pasti

L'affidamento di tali attività potrà avvenire solo in favore di soggetti in possesso di idonea qualificazione.

Tale affidamento sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi o le parti di servizi che intendano affidare e che tali servizi siano ricompresi tra le attività consentite sopraelencate;
- che preliminarmente all'introduzione dell'impresa terza nella gestione sia stata presentata al Comune di Canino la richiesta di autorizzazione corredata dalla dimostrazione dell'idoneità dell'impresa candidata all'affidamento, della certificazione antimafia, di quella attestante la regolarità contributiva e la tracciabilità dei flussi finanziari, attendendo lo specifico provvedimento autorizzatorio del Comune di Canino.
- che il concessionario provveda al deposito degli atti di affidamento presso il Comune di Canino almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito degli atti di affidamento presso il Comune di Canino il concessionario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione affidata e la dichiarazione dell'affidatario attestante l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 80 del D.LGS. n. 50/2016;

□ che non sussista nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'art. 19 della Legge n. 575/1965 e ss.mm.ii.

## ART. 25

### VERIFICHE E CONTROLLI

Il Settore Affari Generali comunale tramite il personale ad esso assegnato nonché tramite ulteriore personale tecnico specializzato eventualmente individuato tramite apposita procedura potrà in qualsiasi momento effettuare, anche a seguito di segnalazione da parte di utenti o di terzi o del Comune, controlli nel plesso in cui si svolgono i servizi al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie.

E' facoltà del Settore Affari Generali comunale ispezionare e controllare inoltre lo stato della sede, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.

Il controllo avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del responsabile del servizio individuato dal concessionario, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio.

Il responsabile o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli.

Il Comune di Canino potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi.

Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del responsabile incaricato dal concessionario. Copia di tale verbale sarà consegnata al responsabile del servizio.

Il Settore Affari Generali comunale avrà diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, valida costituzione fisica, contegno corretto, comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora il Settore Affari Generali comunale ne motivi l'urgenza.

Il concessionario sarà tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo anche con riferimento al progetto regionale "Nidi al Via.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare non conformità il Settore Affari Generali comunale potrà convocare i responsabili del concessionario presso la propria sede.

Il concessionario è tenuto a presentare al Settore Affari Generali comunale annualmente, i risultati della valutazione interna, realizzata secondo le modalità contenute nel progetto presentato in sede di gara.

Il Settore Affari Generali comunale si riserva di chiedere al concessionario di tenere monitorati i dati che riterrà necessari per il controllo dei servizi.

## ART. 26

### INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di inadempienze, non conformità o irregolarità rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Settore Affari Generali comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni.

Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni di capitolato entro il termine indicato dal Settore Affari Generali comunale.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato in materia di risoluzione di cui all'art. 27 nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Settore Affari Generali comunale si riserva l'applicazione delle seguenti penali: 1) per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative del concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (anche via e-mail) al Settore Affari Generali comunale la sanzione prevista di € 500,00 (cinquecento/00) per ogni operatore. La sanzione si triplica alla terza violazione:

2) per mancato rispetto degli standard educativi, organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento. La sanzione si triplica alla terza violazione;

3) per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

4) per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 3.000,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

5) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 100,00 (cento/00) ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

6) per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o mancato rispetto di norme igienico-sanitarie o di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi insediati: la sanzione prevista potrà arrivare fino a e 3.000,00 (tremila/00) per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta dell'ammontare previsto dall'importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario, in caso di insufficienza dei corrispettivi dovuti. Il Settore Affari Generali comunale emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate.

#### ART. 27

#### RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

In caso di inosservanze gravi da parte del concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato il Settore Affari Generali comunale inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a quindici giorni. Tale termine decorrerà dalla data di ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.

La concessione potrà essere risolta oltre i casi di cui all'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016 per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del codice civile. Nei seguenti casi l'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espresso di cui all'art. 1456 del codice civile:

– mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro e ritardi reiterati nei pagamenti delle competenze spettanti al personale dipendente;

- mancata sostituzione del personale nelle fattispecie regolate dagli artt. 25 e 26 del presente capitolato;
- revoca o sospensione dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento;
- violazione dell'obbligo di permettere al Settore Affari Generali comunale di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- danni a impianti, beni e/o attrezzature di proprietà del Comune di Canino dovuti a comportamenti dolosi o colposi del concessionario, tali da pregiudicare temporaneamente la funzionalità della struttura;
- inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all'art. 24 e affidamento a terzi di attività non previste dall'art. 24 medesimo;
- situazione di fallimento, di liquidazione, di cessione attività e di concordato preventivo a carico del concessionario;
- sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta;
- funzionamento del servizio con orari e calendari difformi da quelli stabiliti nel presente capitolato;
- mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte del Settore Affari Generali Comunale;
- grave danno causato all'immagine del Comune di Canino.

In caso di risoluzione della concessione per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e il Comune di Canino avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze dovranno essere contestate per iscritto secondo quanto previsto al precedente art. 26.

#### ART. 28

#### RECESSO

L'Amministrazione Comunale, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, in ogni momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R.

In caso di recesso la concessionaria ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purchè eseguiti correttamente) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad

ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

L'Amministrazione Comunale si riserva, altresì, di avvalersi della facoltà di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, intervengano convenzioni sottoscritte da Consip ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/99 i cui parametri qualità prezzo siano migliorativi rispetto a quelli del presente capitolato, e il concessionario non decida di adeguarvisi.

#### ART. 29

##### DOMICILIO LEGALE

Il concessionario deve eleggere e mantenere per tutta la durata della concessione un domicilio presso il territorio di Canino.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo messo comunale, ovvero mediante lettera raccomandata ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta al concessionario dal Comune di Canino si considererà fatta personalmente al legale rappresentante del concessionario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualsiasi comunicazione fatta all'impresa mandataria si intende fatta a tutte le imprese costituenti il raggruppamento temporaneo.

#### ART. 30

##### FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dalla concessione che non si è potuta risolvere in via bonaria ai sensi dell'art. 206 del decreto legislativo n. 50/2016 è competente in via esclusiva il Foro di Viterbo.

#### ART. 31

##### SETTORI DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTI PER IL CONCESSIONARIO

L'Amministrazione individua il Settore Affari Generali comunale quale referente per il concessionario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

#### ART. 32

##### AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente all'aggiudicazione definitiva si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi in forma pubblica amministrativa. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà comunque dare avvio alla prestazione contrattuale.



L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di consegna dei locali previa acquisizione dell'autorizzazione comunale di esercizio che abilita il Concessionario, in qualità di ente gestore dell'unità d'offerta, ad intraprendere da subito l'attività.

#### ART. 33

##### NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando, nel disciplinare di gara, nel presente capitolato speciale e nei relativi allegati si applicano:

- D.LGS. n. 50/2016 e D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.(ove applicabili o se espressamente richiamati);
- legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- le norme vigenti in materia;
- norme del codice civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

##### ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

- 1) Planimetria dell'immobile Via Vulci
- 2) Protocollo di intesa sottoscritto con la Regione

Canino